

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1982

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 » (1596-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 531, 532, 533
BARSACCHI (PSI)	533
BERTI (PCI)	533
BRANCA (Sin. Ind.)	532
COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	532
MANCINO (DC), relatore alla Commissione .	532
SCHIETROMA, ministro per la funzione pubblica	533

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 » (1596-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione, da parte della Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, numero 386 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Mancino di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

M A N C I N O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, mi asterrei dal fare una lunga relazione sul disegno di legge che torna al nostro esame dopo una modifica rilevante, ma di limitata portata, apportatavi dalla Camera dei deputati.

Per riassumere comunque i termini del problema dirò brevemente che all'articolo 1 si prevede di utilizzare professionisti del libero foro quali delegati dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato in giudizio.

L'articolo 2 prevede la possibilità dell'assunzione di 90 unità strettamente collegata alle esigenze dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali dello Stato per un periodo di tempo superiore a 3 mesi, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276; l'articolo 3 disciplina infine in modo più organico tutte le operazioni dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi.

La Camera dei deputati, dopo un approfondito esame del provvedimento, ha apporato una sola modifica all'articolo 1 (sostituendo il secondo comma) con la quale ha limitato l'utilizzazione dei professionisti del libero foro alle sole pendenze derivanti dalla soppressione degli enti mutualistici.

Ricordo che in sede di prima lettura al Senato si era escluso che la normativa in esame si riferisse all'utilizzazione degli stessi professionisti appartenenti ai disciolti enti mutualistici, per conferire invece all'Avvocatura generale ed alle Avvocature distrettuali, in particolare, la possibilità di utilizzare professionisti del libero foro, sia nella trattazione degli affari contenziosi civili ordinari, sia in quella di affari pendenti avanti alle giurisdizioni speciali, sia, infine, per quanto riguarda la complessa materia derivante dallo scioglimento degli enti mutualistici.

Ciò avrebbe evitato, a nostro avviso, una sorta di *prorogatio* nell'operato degli stessi professionisti i quali, per effetto dello scioglimento degli enti mutualistici, hanno interrotto il proprio rapporto con i medesimi. L'altro ramo del Parlamento, però, ha modificato questa parte dell'articolo 1 nel senso sopra illustrato.

Aggiungo comunque che alla Camera dei deputati è stato presentato un ordine del

giorno, accettato come raccomandazione da parte del ministro Schietroma, affinché l'utilizzazione dei professionisti del libero foro avvenga sentiti i consigli nazionali forensi degli avvocati e procuratori.

Devo francamente dire che in questo normale « rilancio » dei disegni di legge tra i due rami del Parlamento — nel caso del testo in esame — la tentazione sarebbe da parte mia quella di restituire nuovamente modificato il testo dell'articolo 1 alla Camera in quanto sono convinto che la formulazione dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato fosse senza dubbio preferibile.

Facendo questo, tuttavia, non terremo conto degli interessi generali delle categorie interessate perchè, come è stato sottolineato in sede di audizione anche da parte dell'Avvocato generale dello Stato, l'Avvocatura stessa versa in una situazione quanto mai incresciosa, non avendo a disposizione neanche il personale necessario per aprire le numerosissime casse depositate presso i suoi uffici contenenti affari contenziosi.

A fronte di tali considerazioni, come relatore, mi dichiaro pertanto favorevole ad approvare definitivamente il provvedimento, invitando la Commissione a fare altrettanto tenendo conto, ripeto, del carattere di urgenza che a questo punto il provvedimento stesso riveste.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

B R A N C A . Molto brevemente, signor Presidente, per dichiararmi perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Mancino.

Sarei infatti anche io del parere di modificare nuovamente il testo rinviandolo alla Camera nella dizione da noi già approvata in prima lettura, ma, considerati gli interessi immediati delle categorie interessate, esprimo la mia approvazione al provvedimento anche se, ripeto, *oborto collo*.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V). A nome del mio Gruppo politico mi associo alle considerazioni del relatore Mancino.

B E R T I . Condivido tanto le considerazioni svolte dal relatore che quelle svolte dal senatore Branca, e a nome del Gruppo comunista mi dichiaro favorevole ad approvare il testo del provvedimento come pervenutoci dalla Camera.

B A R S A C C H I . Esprimo a nome del Gruppo socialista voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *ministro per la funzione pubblica*. Ringrazio il relatore Mancino ed i senatori che hanno espresso assenso ad una rapida approvazione del disegno di legge.

In questo senso, del resto, si è espresso anche l'Avvocato generale dello Stato il quale ha detto chiaramente che — per il momento — era preferibile varare la normativa nel testo modificato dalla Camera dei deputati rinviando a tempi successivi eventuali perfezionamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'or-

dinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

« L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire — in relazione a particolari, accertate esigenze — la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle Avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi ».

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.

È approvato.

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con la modifica approvata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI